Alto Adige, 23.03.07

TEDESCO E CASO TAR

Le lingue bilanciate

di Francesco Palermo

Nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa è stata rilanciata l'idea di una sezione speciale del Consiglio di Stato per garantire l'uso della lingua tedesca anche nei processi amministrativi in sede di appello. Tema noioso, tecnico, poco rilevante? Niente affatto. La questione non solo è importante nel quadro complessivo dell'autonomia, ma è anche - e forse soprattutto - un aiuto al sistema politico ad occuparsi

SEGUE A PAGINA 12

Tedesco e Tar / Le lingue bilanciate

DALLA PRIMA PAGINA

di cose serie. Nel merito, il problema c'è ed è rilevante. La garanzia della completa parificazione delle lingue italiana e tedesca in provincia di Bolzano non può prescindere da una piena equiparazione anche nel servizio giustizia. La norma di attuazione in materia risale al 1988, ma è entrata in vigore ben 5 anni dopo la sua approvazione, è stata più volte modificata, ed è stata oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale e perfino della Corte di Giustizia. Nel complesso, però, ha dimostrato di funzionare bene, riuscendo a radicare il diritto al processo in lingua tedesca. Cosa niente affatto semplice, perché non bastano patentino e proporzionale per i giudici, ma serve un diffuso bilinguismo tra gli altri operatori (avvocati in testa), una struttura amministrativa in grado di offrire traduzioni buone e rapide, una consolidata terminologia giuridica in lingua tedesca riferita al sistema giuridico italiano, ed un sistema di raccordo con i soggetti situati fuori dal territorio della provincia che disciplini aspetti apparentemente poco significativi ma concretamente assai rilevanti come le notiflche, le traduzioni, le nullità. La norma di attuazione sull'uso della lingua ha funzionato, anche nell'ambito giudiziario, per la sua capacità di evolvere, di essere rivista e migliorata alla luce dell'esperienza concreta. Così in particolare alcune storture iniziali che avevano una funzione più ideologica che pratica (come la norma che imponeva la presentazione della dichiarazione di appartenenza per cambiare la lingua nel caso in cui parte attrice fosse la pubblica amministrazione) sono state gradualmente aggiustate con il coinvolgimento degli operatori della giustizia, nell'interesse dell'efficienza del servizio e della garanzia dei diritti linguistici. Insomma, la disciplina dell'uso della lingua rappresenta una storia di successo di questa autonomia. Nessuna norma è perfetta, ma ciò che conta è che tutti tirino dalla stessa parte quando si tratta di migliorarla. Per questo ha funzionato.

La norma ha una portata territoriale, ossici non dispiega i suoi effetti fuori dal territorio provinciale, salvo eccezioni. Così, i processi in Cassazione si svolgono solo in italiano, e se erano in tedesco vanno tradotti. E lo stesso vale per i processi amministrativi davanti al Consiglio di Stato, organo di appello della giustizia amministrativa, nel quale però, quando esamina le pronunce provenienti da Bolzano, siede un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, come previsto dall'art. 93 dello statuto.

Il quadro giuridico è insomma complesso ma chiaro. Una compiuta attuazione del principio dell'equiparazione delle lingue richiederebbe che i processi potessero svolgersi in lingua tedesca anche davanti alle giurisdizioni superiori; d'altro lato, ogni diritto va bilanciato rispetto ad altre esigenze, come i costi, l'indipendenza della magistratura, ecc. In tema di tutela delle minoranze vige di solito la "regola di numeri", enunciata per la prima volta dalla Corte suprema del Canada, per cui alcuni diritti come quelli linguistici possono essere riconosciuti solo quando vi sia un numero "ragionevole" di persone che ne dovrebbero beneficiare. Per questo ad es. in Spagna, dove sono attribuiti diritti di vasta portata alle minoranze linguistiche, il settore del processo in lingua minoritaria rimane escluso.

In questo contesto deve inserirsi la politica. Sono cambiate le condizioni rispetto all'epoca di approvazione della norma di attuazione? Occorre ripensare il bilanciamento tra parificazione delle lingue, esigenze organizzative, costi e rilevanza numerica? L'eventuale creazione di una sezione speciale (a Roma o a Bolzano) del Consiglio di Stato per i casi provenienti dall'Alto Adige garantirebbe l'indipendenza e la terzietà dell'organo, anche alla luce della già problematica composizione del TAR bolzanino? E come si potrebbe garantire la selezione dei membri di una tale sezione? Non va infine dimenticato che l'eventuale creazione di questa ipotetica sezione del Consiglio di Stato richiederebbe la modifica dello statuto, visto il disposto dell'art. 93: ve ne è la consapevolezza?

Bene che la politica ne discuta. Possibilmente in modo pubblico, con un aperto confronto di posizioni, evidenziando vantaggi e svantaggi, dibattendo nel merito, facendo ricorso ai dati. Insomma, bene che la proposta sia emersa, anche perché aiuta la politica a fare il suo mestiere: discutere di fatti e di proposte alla luce delle diverse posizioni. C'è da augurarsi che il dibattito prosegua e sia di sostanza, che non sparisca dietro le quinte della commissione dei sei e che coinvolga gli operatori.

Chissà che non costituisca l'occasione per far capire a politici e cittadini cosa dovrebbe fare davvero la politica, di cosa dovrebbe occuparsi e di come dovrebbe occuparsene.

Francesco Palermo